

convenga discutere una nuova legge, e sia minor male valersi di quella che esiste.

E veramente, come avevo già accennato alla Camera, quattro sono le divisioni in cui tutte le operazioni per l'organizzazione sono compiute a senso della legge 4 marzo: vi sono inoltre due altre provincie di una divisione in cui parimente tutte le operazioni sono terminate; vi hanno di più tre divisioni dove le operazioni sono prossime al loro termine; quindi è evidente che, se lasciamo intatte le disposizioni della legge del 4 marzo, in breve termine sarà la guardia nazionale facilmente mobilitata; se invece noi cambiassimo la legge, allora anche in queste divisioni, dove le operazioni sono ormai al loro termine, si dovrebbe procedere ad una nuova e totale operazione. Perciò il tempo che si dovrebbe perdere è sicuramente più lungo e più considerevole.

Ciò che si dice rispetto a quelle divisioni dove le operazioni o sono appieno terminate, o si trovano vicino al loro compimento, si può quanto meno in parte anche applicarsi alle altre provincie, poichè dappertutto le operazioni sono incominciate, e sono appunto cominciate sulla base della legge del 4 marzo.

Quindi tutte queste operazioni che hanno avuto un incominciamento resterebbero senza effetto, non condurrebbero a nessuno scopo, quando dovesse emanare una legge.

Di più la Camera vede che, se occorresse ordinare una nuova legge, e se ne dovesse da noi presentare il progetto, sarebbe forza perdere un gran tempo prima ancora che questo progetto ricevesse la sua sanzione e potesse eseguirsi.

Infatti farebbe mestieri prima di tutto formulare questo progetto, poscia presentarsi a questa Camera, mandarsi agli uffici, discutersi dalla Commissione, riferirsi alla Camera, stamparsi la relazione, e poscia sanzionarsi dalla Camera stessa. La cosa medesima dovrebbe aver luogo dinanzi al Senato, e ciò tutto soltanto per avere la legge la quale stabilisca le norme della mobilitazione.

Ora è evidente che in tal modo si soffrirebbe una spesa di tempo assai ragguardevole nel momento in cui siamo maggiormente incalzati dal bisogno di fare il più presto possibile. Ora io domando se in simili contingenze sia il caso in cui si debba frapporre ostacoli che attraversino il nostro scopo e diano luogo a maggiori ritardi.

**UN DEPUTATO.** All'uopo mi parrebbe opportuno che si facesse un articolo addizionale il quale conceda poteri al Governo per abrogare, se lo riconosce necessario, alcune disposizioni della legge del 4 marzo.

**BARBIER.** Les trois pouvoirs politiques: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, sont trois ressorts qui doivent coopérer, chacun dans sa partie, au mouvement général. Ils sont tellement distincts, séparés, qu'ils ne peuvent pas être réunis dans les mêmes mains; l'un ne peut pas agir à la place de l'autre.

Notre mandat est personnel; il ne nous autorise pas à remettre une partie quelconque des pouvoirs qu'il nous confère. Nous ne pouvons donc pas investir le Gouvernement du pouvoir législatif, de celui de déroger aux lois sur la garde nationale par des lois nouvelles et par décret seulement. Ce serait abuser étrangement de notre mandat et introduire la confusion, l'anarchie dans les pouvoirs.

**IL PRESIDENTE.** J'observe au député Barbier que l'on discute maintenant l'article 2, et que ses observations s'appliquent à l'article 3.

**BARBIER.** Je le sais, mais puisque les députés qui ont parlé avant moi ont ouvert la discussion sur cet article, j'ai cru que je devais leur répondre et faire connaître mon opinion.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Venendo sanzionato il terzo articolo del progetto di legge che vieta di concedere al Governo poteri particolari, diventa senza dubbio inutile un cambiamento della legge 4 marzo, perchè vi potrebbe provvedere il Governo stesso.

Ma, a parte anche questa considerazione, ed esaminata la cosa in se stessa, ed indipendentemente dal detto articolo 3, sul punto se convenga meglio valersi per ora della legge del quattro marzo, ovvero formulare un'altra legge, credo che non sarebbe il caso di proporre un'altra legge, e ciò per i riflessi che già ebbi l'onore di svolgere.

**IL PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se intenda di accettare la proposta del deputato Berruti, che cioè si sospenda la discussione sull'articolo 2, sinchè il Ministero non abbia provveduto con altra legge per la derogazione di tre articoli della legge 4 marzo.

(La Camera non approva.)

La discussione pertanto continua. In questo punto il deputato Rosa presenta un suo emendamento, il quale vorrebbe sostituire nel paragrafo a) alle parole 240 uomini, le altre: due compagnie, e soggiungerebbe quindi:

« L'estrazione si farà per compagnie, non per individui. »

Siccome quest'emendamento par quello che si scosta di più dalla redazione del progetto, così gli darò la precedenza.

Il deputato Rosa ha la parola per svilupparlo.

**ROSA.** Non è mio intendimento di oppormi in modo assoluto al voto della Commissione. Faccio qualche osservazione, a cui la Camera darà quel peso che crederà meglio.

Chi ben considera il progetto di legge che cade in discussione, si avvedrà facilmente che l'intenzione del ministro fu quella di attenersi, per quanto è possibile, alla legge organica del 4 marzo 1848; ben prevedendo esso che a voler tutto distruggere per meglio quindi edificare, si sarebbe andato di soverchio per le lunghe, dove invece il tempo incalza meravigliosamente.

Partendo da questo supposito, che io credo vero, parmi che si sarebbe sempre più consentanei colla legge primitiva, quando l'estrazione degli uomini si fosse ordinata per compagnie anzichè per individui. Diffatti è vero che la legge 4 marzo 1848 dichiara soggetti alla mobilitazione i militi dall'età d'anni 21 all'età d'anni 35, ma è vero altresì che intende assoggettarvi preferibilmente i più giovani; tant'è che il contingente ella vuole che cominci a fornirsi dalla classe del 1827 per venire giù giù sino a quella del 1813. Della quale prescrizione la legge si mostrò così gelosa propugnatrice da volere perfino che, fra due individui nati nel medesimo anno, quello che nacque più verso il dicembre dovesse partire a preferenza di quell'altro che fosse nato più verso il gennaio.

Ora ognun vede che, facendosi l'estrazione per individui, potrebbe accadere che la sorte colpisse tutti i militi più vecchi e risparmiasse i più giovani. La qual cosa urterebbe diametralmente contro lo spirito di quella legge stessa che si volle prendere per norma.

E non mi si venga a dire che così si pratica nelle leve militari. Nelle leve militari l'estrazione ha luogo tra' coscritti della stessa età, laddove nel caso nostro la differenza di età è di oltre a quattordici anni.

Facendosi l'estrazione per compagnia, si evita questa probabilissima inconvenienza di sacrificare i più vecchi ai giovani, e si rispetta la legge.

Ma eziandio per un'altra ragione io non posso accedere al modo di estrazione suggerito dal ministro dell'interno. In molte, anzi in moltissime provincie le compagnie sono già